

Assicurazione multirischi per beni strumentali in leasing

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



Prodotto: Leasing Beni Strumentali

Documento aggiornato il 10 febbraio 2026

Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato sul sito internet della Società è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it. Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2024 ammonta a 638,0 milioni di Euro (di cui 227,2 milioni di Euro relativi al comparto Vita e 410,8 milioni di Euro al comparto Danni). Nel 2024 l'utile d'esercizio è stato pari a 28,4 milioni di Euro (di cui 3,0 milioni di Euro Vita e 25,4 milioni di Euro Danni). Con riferimento alla situazione di solvibilità, il valore dell'indice di solvibilità (Solvency Ratio) è pari al 206,5%. La relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) è disponibile sul sito internet della Società al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

Al contratto si applica la legge italiana.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Per ciascuna garanzia prestata, l'ampiezza dell'impegno della Società è rapportata alle somme assicurate e/o ai massimali concordati con il Contraente e indicati nella Scheda di Polizza e/o nelle condizioni di assicurazione.

Non vi sono ulteriori informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono ulteriori informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Ci sono limiti di copertura?

La polizza è sempre vincolata a favore dell'Istituto Finanziario di leasing proprietario e locatore dei beni assicurati. La compagnia riconosce questo vincolo come unico e lo mantiene anche su eventuali polizze sostitutive. Non liquida indennizzi senza il consenso scritto dell'assicurato o del vincolatario, paga solo a loro, comunica eventuali mancati pagamenti e mantiene l'assicurazione valida per 15 giorni dopo la comunicazione. Accetta il pagamento del premio anche da parte dell'assicurato o del vincolatario e non modifica la polizza senza il loro consenso. Può essere usato un testo diverso su richiesta dell'Istituto Finanziario di leasing, tramite allegato al contratto.

Per ciascun bene assicurato sono previste condizioni di operatività della copertura in funzione di quanto dichiarato dal Contraente sullo stato e sulla natura dei beni assicurati. Sono altresì presenti esclusioni per effetto delle quali la copertura non è operante e la Società non è obbligata a rispondere del danno.

Sezione I - Danni alle cose

Delimitazioni

! Danni materiali e diretti causati da furto: la Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto dei beni assicurati a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- violandone le difese esterne mediante: 1) rottura, scasso; uso di chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi simili, compreso il furto commesso con uso di chiave autentica sottratta in modo fraudolento a chi la detiene;
- per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante l'impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- in altro modo, clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato e/o i locali contenenti le cose assicurate siano costruiti con pareti perimetrali e copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento armato, vetro antisfondamento, cemento armato e/o "pannelli sandwich" aventi superfici esterne in lamiera; che le aperture verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, siano difese da serramenti in legno, materia plastica rigida, metallo o vetro antisfondamento, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'introduzione nei locali contenenti le cose assicurate, se non con effrazione o divaricazione delle relative strutture.

Qualora il furto avvenga attraverso aperture e/o protezioni e/o fabbricati con caratteristiche difformi in modo peggiorativo rispetto a quanto sopra indicato, la garanzia opererà con applicazione per ciascun sinistro, in luogo della franchigia per ogni danno, dello scoperto indicato in polizza e relativi allegati.

Sono comunque esclusi i danni da furto quando, per qualsiasi motivo, non sia operante alcuna difesa esterna dell'apertura attraverso la quale è avvenuta l'introduzione.

La Società non indennizza i danni da furto: 1) resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura indicati al precedente punto; 2) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i fabbricati contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi.

! Macchine e impianti elettronici: la Società di Leasing proprietaria del bene locato s'impegna a fare stipulare o a stipulare per conto del Conduttore un contratto di assistenza tecnica nella forma più estesa con il fabbricante o il fornitore del bene locato o con una ditta specializzata e autorizzata dagli stessi. Sono quindi

esclusi dalla presente garanzia quei guasti per i quali la riparazione e la sostituzione dei pezzi rientrano nell'ambito del citato contratto di assistenza tecnica/manutenzione.

Non saranno pertanto risarciti i danni dovuti a difetti di fabbricazione e/o materiale. Resta comunque stabilito che la Società non è obbligata per costi di modifica e/o aggiornamento delle cose assicurate. I danni imputabili a variazione di tensione e/o corrente sono risarciti a condizione che l'impianto assicurato sia alimentato con idonei sistemi di protezione e stabilizzazione, qualora tali sistemi siano previsti dal costruttore o dal fornitore e che il danno sia conseguente al danneggiamento di dette apparecchiature.

! **Macchinario ed attrezzature di cantiere** si conviene quanto segue: a parziale deroga di quanto indicato nelle esclusioni, la Società risponde dei danni derivanti dalle operazioni di carico, scarico, trasporto, montaggio e smontaggio, a condizione che le cose assicurate si trovino nel luogo d'impiego.

! **Macchinari che per loro destinazione d'uso prevista dal produttore, venditore e/o fornitore, possono essere ubicati all'aperto:** l'assicurazione dei macchinari indicati in polizza è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia della garanzia furto, che gli stessi siano ubicati esclusivamente in aree private recintate in uso al Contraente e che siano protetti con i propri congegni di chiusura. La Società pertanto indennizza i danni materiali e diretti derivanti da furto delle cose assicurate a condizione che l'autore del furto abbia violato tali difese mediante: a) rottura o scasso; b) uso di chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi simili, compreso il furto commesso con uso di chiave autentica sottratta in modo fraudolento a chi la detiene.

Sezione II - Responsabilità civile verso terzi dell'assicurato

L'assicurazione non comprende:

- ! i danni di cui debba rispondere il Contraente in dipendenza dell'uso delle cose assicurate;
- ! i danni alle altre cose date in locazione dall'Assicurato;
- ! i danni da furto;
- ! tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, è obbligatoria l'assicurazione;
- ! i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall'Assicurato e/o dal Contraente non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;
- ! i danni da inquinamento in genere;
- ! i danni dovuti a responsabilità facenti capo all'Assicurato nella sua qualità di costruttore o fornitore delle cose assicurate;
- ! i danni di cui debba rispondere il produttore delle cose assicurate;
- ! i danni derivanti da detenzione e impiego di esplosivi, di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ! i danni derivanti da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati;
- ! i danni derivanti da campi elettromagnetici e mufte tossiche;
- ! i danni indiretti da qualsiasi causa originati;
- ! i danni derivanti da tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione, atti di guerra dichiarata e non;
- ! i danni verificatisi in occasione di atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
- ! i danni verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.

Sono presenti limiti di indennizzo, scoperti o franchigie come indicato nella tabella che segue.

Tutte le Sezioni	Limite di indennizzo	Franchigia/Scoperto
Per ogni danno ove non specificatamente disciplinato	==	Franchigia € 250,00
Sezione I - Danni alle cose	Limite di indennizzo	Franchigia/Scoperto
Spese di demolizione e sgombero	Limite del 10% della somma assicurata con il massimo di € 25.000,00	==
Sovraccarico neve	Limite del 50% somma assicurata	Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00
Attrezzature di cantiere Macchinari all'aperto	Limite del 30% somma assicurata per le estensioni di cui agli artt. 4.1.4. e 4.1.5	Scoperto 25% con il minimo di € 1.500,00
Danni da furto	==	Scoperto 25% per caratteristiche difformi da prescrizioni art. 4.1.2
Sezione II - Responsabilità Civile Terzi	Limite di indennizzo	Franchigia/Scoperto
Danni da incendio	Limite € 100.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00
Danni da interruzione o sospensione di attività di terzi	Limite € 250.000,00	Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00
Condizioni Speciali	Limite di indennizzo	Franchigia/Scoperto
Maggiori costi per trasporti aerei	1% somma assicurata per ciascuna partita	==
Scioperi, sommosse, tumulti popolari, e sabotaggio organizzato, atti vandalici e dolosi	50% somma assicurata per ciascuna partita	Scoperto 25% con il minimo di € 5.000,00
Terrorismo o sabotaggio	30% somma assicurata per ciascuna partita	Scoperto 25% con il minimo di € 5.000,00
Eventi atmosferici	70% somma assicurata per ciascuna partita	Scoperto 10% con il minimo di € 1.500,00
Guasti meccanici ed elettrici	70% somma assicurata per ciascuna partita	Scoperto 10% con il minimo di € 500,00
Strumenti ed apparecchiature ad impiego mobile	==	Scoperto 25% per danni da furto, atti vandalici e dolosi
Alluvione, inondazione, allagamento	40% somma assicurata per ciascuna partita	Scoperto 20% con il minimo di € 5.000,00
Terremoto	50% somma assicurata per ciascuna partita	Scoperto 10% con il minimo di € 5.000,00



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto ad aziende che contraggono la polizza per la copertura "all risks" dei beni strumentali al servizio dell'attività ed RCT della proprietà dei beni strumentali stessi, oggetto di finanziamento attraverso Istituti Finanziari di Leasing, che rivestono la qualità di assicurato in polizza.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, determinata sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio della Società (2024), è, in percentuale, pari al 18,0% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Intermediario (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: http://www.hdiassicurazioni.it/alla_sezione: "Assistenza / Reclami" . In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: reclami@hdi.it ; fax: +39.06.42103583 ; posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma . Qualora l'intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all'intermediario stesso. La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito http://www.giustizia.it/ (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	È possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it – www.ania.it . Per la risoluzione di liti transfrontaliere si può presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Le imposte vanno applicate sui premi imponibili nella misura prevista dalle disposizioni ministeriali vigenti alla data di incasso della polizza ed ammontano al 21,25% per tutte le garanzie previste. Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se l'Assicurato è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche – il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi – non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: https://www.hdiassicurazioni.it/it/comunicazioni-e-avvisi/oblio-oncologico
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	L'Assicurato che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente alla Società o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. La Società ha l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per l'Assicurato. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.